

Comune di
Olevano sul Tusciano



Provincia di Salerno

Palazzo Municipale – Piazza Umberto I - 84062
Ufficio Segreteria tel. 0828 621638 p.iva 00554730655

e-mail: segreteria@olevanosultusciano.gov.it

Pec: segreteria@pec.olevanosultusciano.eu

Ordinanza n. 10 del 04/05/2021

Prot. n. 4027 del 04.05.2021

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid 19 – Sospensione Attività Didattiche in presenza **dal 05/05/2021 al 15/05/2021** - Scuola dell'Infanzia e Primaria di Ariano.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO:

- con decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, è stato tra l'altro disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- con successive DPCM sono state emanate 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 che, apportando modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, all'art. 1 lett. d) punto n. 5 stabilisce che "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni" e, in particolare, l'articolo 3, comma

3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 aprile 2021, per effetto della quale, dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell'Ordinanza medesima, "nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla cd. "zona arancione", nei termini di cui agli artt.1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44";

VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale";

VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RILEVATO che il Centro Operativo Comunale su richiesta di questo Ufficio si è riunito per esaminare il contesto epidemiologico locale in relazione alla note pervenute al prot. nn. 4004 e 4009 del 4.5.2021 dall'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci con particolare riguardo al plesso scolastico di via Mazzini in località Ariano;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus nell'ambito della popolazione scolastica del plesso dell'Infanzia e Primaria di Ariano;
- che sulla base dei dati in disponibilità del C.O.C., si continua a registrare un sensibile numero di contagi relativi alla popolazione scolastica del plesso dell'Infanzia e Primaria di Ariano;

TENUTO CONTO che il descritto trend di aumento dei contagi risulta incompatibile con il proseguimento delle attività in presenza;

ATTESO che le limitazioni devono essere sempre ispirate ai principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità;

RITENUTO che le limitazioni devono avere una durata proporzionale e ragionevole e devono essere contemperate con le altre esigenze;

RAVVISATA la necessità di adottare stringenti misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid 19 sul territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

"Omissis... 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ...Omissis";

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo;

- di sospendere con decorrenza immediata e **fino al 15 maggio 2021** le attività didattiche in presenza della scuola dell'Infanzia e Primaria di Ariano;
- di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza degli altri plessi, secondo le vigenti disposizioni del Dirigente Scolastico, nonché quelle destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza";

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa:

- ✓ Alla Regione Campania;
- ✓ Alla Prefettura UTG di Salerno;
- ✓ Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- ✓ Al Piano di Zona Ambito S4
- ✓ Al Dirigente I. C. L. Da Vinci
- ✓ AL Locale Corpo di Polizia Municipale

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tar Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 04.05.2021

II SINDACO
Dott. Michele Volzone